REGOLAMENTO (CEE) N. 2416/76 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1976

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (2),

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso lavorato a grani lunghi, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76 ;

considerando che i paesi vicini alle zone di produzione di riso nella Comunità, vale a dire l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera, si forniscono di riso comunitario nel quadro delle restituzioni generali espressamente fissate per tali paesi ; che è quindi necessario escludere detti paesi dalla presente gara ;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso (3) ;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta ; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione ; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo ;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica ;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per la restituzione all'esportazione ; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione dispone che la partecipazione alla gara per la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche ; che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso ; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76.

2. La gara verte sul riso lavorato a grani lunghi da esportare verso tutti i paesi terzi ad eccezione dell'Austria, del Liechtenstein e della Svizzera.

3. La gara è aperta fino al 23 dicembre 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
(3) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

1. La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 584/75 e salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo per l'offerta che non è stata presa in considerazione o per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova dell'arrivo a destinazione, prova che deve essere fornita secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo, terzo e quinto capoverso del regolamento (CEE) n. 192/75 [1].

Articolo 4

La richiesta di titolo e il titolo devono recare nella casella 12 una delle menzioni di cui in appresso, preceduta da un asterisco corrispondente a quello che sarà messo nella casella 13 :

« valida per i paesi terzi tranne l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera »,

« gældende for alle lande undtagen Østrig, Liechtenstein og Schweiz »,

« gültig für alle Länder außer Österreich, Liechtenstein und der Schweiz »,

« valable pour les pays autres que l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse »,

« geldig voor alle landen behalve Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland »,

« valid for countries other than Austria, Liechtenstein and Switzerland ».

Il titolo obbliga ad esportare verso dette destinazioni.

Articolo 5

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 193/75 [2], i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 7

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra :

a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 8

Le offerte presentate debbono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 9

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono :

— anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in tali Stati membri,

— posticipate di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora legale in tali Stati membri.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 :

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 ;

oppure

— di non dar seguito alla gara.

---

[1] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione.

Articolo 11

I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, sono :

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,

— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		